



LEGGE REGIONALE 17 gennaio 1989, n. 3

Interventi regionali in materia di protezione civile (*Testo coordinato con successive modificazioni ed integrazione; leggi regionali: 23 aprile 2018, n.13 – 9 marzo 2020, n.9 – 18 marzo 2021, n.6*)

LEGGE REGIONALE 20 dicembre 2013, n.36

Disposizioni urgenti in materia di protezione civile. (*BURAS n.60 del 30 dicembre 2013*) – (*Testo coordinato con successive modificazioni ed integrazioni: leggi regionali 18 giugno 2018, n.21*) (*RICORSO del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 18 del 13 marzo 2014*) (*SENTENZA DELLA CORTE COSTITUZIONALE n. 252 del 25 novembre 2016 pubblicata sul Buras n. 57 del 25.12.2016*) - *NON accolto*

LEGGE REGIONALE 27 aprile 2016, n. 8

Legge forestale della Sardegna. (*BURAS n.21 del 28 aprile 2016*)

LEGGE REGIONALE 9 marzo 2020, n.9

Disposizioni urgenti per fronteggiare l'emergenza relativa al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili. (*BURAS n.11 del 9 marzo 2020*) (*Testo coordinato con successive modificazioni ed integrazione; leggi regionali: 18 marzo 2021, n.6*)

LEGGE REGIONALE 17 gennaio 1989, n. 3

Interventi regionali in materia di protezione civile (*Testo coordinato con successive modificazioni ed integrazione; leggi regionali: 23 aprile 2018, n.13*)

Art.1

Finalità e ambito di applicazione

1. La Regione nell'ambito delle competenze attribuitele dallo Statuto speciale e dalle relative norme di attuazione ed in conformità con quanto disposto dalla legislazione statale, promuove d'intesa con i competenti organi dello Stato e con gli enti locali, e col concorso delle associazioni di volontariato, interventi di protezione civile, anche di carattere integrativo, diretti a tutelare l'incolumità del singolo e delle popolazioni, i beni, le attività produttive e l'ambiente dai danni o dai pericoli derivanti da eventi calamitosi o catastrofi anche causati dall'attività dell'uomo.

2. A tal fine, nell'ambito delle materie di propria competenza o ad essa delegate:

- a) instaura rapporti di collaborazione e di partecipazione con gli organi dello Stato competenti in materia di protezione civile, con gli enti locali e gli organismi di protezione civile e le associazioni di volontariato operanti nel territorio regionale;
- b) programma le attività regionali di previsione, prevenzione ed emergenza in coordinamento con i piani predisposti dagli organi dello Stato;
- c) provvede alla direzione unitaria delle attività di protezione civile di competenza regionale in modo da promuovere il coordinamento con quelle delle Province, dei Comuni, degli organismi di protezione civile e delle associazioni di volontariato.

3. Essa inoltre, per le materie non di propria competenza concorre, in conformità con quanto disposto dalla legislazione statale, alla organizzazione nazionale della protezione civile e collabora alle attività di prevenzione e soccorso di intesa con i competenti organi dello Stato.

Art.2

Piano regionale per la protezione civile

1. La Regione si dota di un piano pluriennale per la protezione civile volto a coordinare le attività regionali e quelle delle aziende ed enti dipendenti al fine di garantire la miglior tutela dei singoli e delle popolazioni, dei beni e delle attività produttive e dell'ambiente dai danni e dai pericoli derivanti da eventi calamitosi o catastrofi anche causati dall'attività dell'uomo.

2. Il piano individua le ipotesi di rischio per il territorio regionale e le zone che vi sono soggette con riferimento a ciascun tipo di evento calamitoso ipotizzato, gli interventi previsti da leggi regionali e le dotazioni disponibili atti a ridurre il rischio e prevenirne e limitarne le conseguenze dannose ed indica gli

obiettivi che la Regione deve conseguire al fine di assicurare la tutela e l'integrità dei beni e delle persone.

Art.3

Approvazione e modifiche del piano regionale per la protezione civile

(Piano regionale di protezione civile)

(come sostituito dall'art.1 della l.r.n.13/2018)

1. In attesa di una disciplina organica in materia di protezione civile in coerenza con i principi generali dettati dal decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1 (Codice della protezione civile), l'articolo 3 della legge regionale 17 gennaio 1989, n. 3 (Interventi regionali in materia di protezione civile), è sostituito dal seguente:

"Art. 3 (Approvazione e modifiche del piano regionale per la protezione civile)

1. Il Presidente della Regione o l'Assessore delegato in materia di protezione civile, predispone uno schema di piano regionale per la protezione civile articolato in una parte generale riferita all'intero territorio regionale e quattro parti specifiche relative agli ambiti territoriali di competenza di ciascuna Prefettura, predisposte in raccordo con esse.

2. Lo schema di cui al comma 1 è adottato in via preliminare dalla Giunta regionale ed è pubblicato sul sito internet istituzionale della Regione. I cittadini, singoli o associati, nel rispetto della disciplina in materia di accesso ai documenti amministrativi e alle informazioni ambientali, possono formulare osservazioni entro il termine massimo di trenta giorni dalla data di pubblicazione sul sito internet.

3. Decorso il termine di cui al comma 2, previo esame delle osservazioni pervenute, la Giunta regionale, sentita la Commissione consiliare competente per materia, approva definitivamente il piano regionale per la protezione civile.

4. Il piano è pubblicato sul Bollettino ufficiale della Regione autonoma della Sardegna, ha validità triennale ed è sottoposto a revisione e aggiornamento annuale.

5. Ogni richiamo da parte della normativa statale o regionale alla pianificazione provinciale per la protezione civile deve intendersi riferito all'articolazione per ambiti, corrispondenti al territorio di competenza di ciascuna Prefettura, come previsto dal Piano regionale di protezione civile di cui al presente articolo."

Art.4

Studi e ricerche

1. In conformità alle indicazioni del piano e in riferimento agli obiettivi ivi prefissati l'Amministrazione regionale predispone studi e ricerche volti a:

- a) prevedere le cause di possibili eventi di pericolo o di danno nei confronti delle persone e delle cose;
- b) individuare le diverse zone del territorio regionale sulla base di caratteristiche orografiche, idrografiche, geologiche, ecologiche, climatiche, vegetazionali, insediative, infrastrutturali, logistiche e culturali, influenti ai fini dei diversi tipi di calamità;
- c) individuare e classificare le zone sistematicamente soggette a fenomeni specifici;
- d) indicare i rimedi idonei e prevenire gli eventi di pericolo e di danno e proporre i modi per un corretto ripristino dell'ambiente, nel rispetto della sua conformazione e destinazione naturale.

2. A tal fine l'Amministrazione regionale si avvale, ove occorra, mediante la stipula di convenzioni della collaborazione scientifica di Università, Istituti universitari e Istituti scientifici e di ricerca.

3. Le convenzioni sono deliberate dalla Giunta regionale sulla base di un programma annuale proposto dall'Assessore regionale della difesa dell'Ambiente.

4. Con le stesse modalità l'Amministrazione regionale può procedere per la predisposizione del piano pluriennale di protezione civile.

Art.5

Sistemi di rilevamento, raccolta e trasmissione ed elaborazione dati

1. In conformità alle indicazioni del piano di protezione civile e in relazione agli obiettivi ivi previsti l'Amministrazione regionale provvede alla realizzazione di un sistema di rilevamento, trasmissione e comunicazione, raccolta e memorizzazione e diffusione dei dati relativi alle ipotesi di rischio e agli eventi calamitosi o catastrofici.

2. La gestione degli strumenti di rilevamento è affidata dalle Province. Le Province si avvalgono della collaborazione dei Comuni, delle Comunità Montane, di ogni altro organismo sovracomunale e degli uffici regionali decentrati.

3. Il sistema dovrà essere organizzato in modo da consentire il rapido aggiornamento dei dati relativi ai fenomeni calamitosi ipotizzati ed al loro eventuale svolgimento, nonché alle dotazioni ed alle strutture atte a fronteggiarli e alla loro dislocazione.

4. La Ragione provvede inoltre:

- a) alla raccolta ed aggiornamento dei dati concernenti la dislocazione e le dotazioni di nuclei operativi e servizi di emergenza di enti locali e delle associazioni di volontariato di cui ai successivi articoli e richiede agli organi competenti i dati relativi alla dislocazione e alle dotazioni di nuclei operativi e servizi di emergenza dello Stato;
- b) alla formazione ed aggiornamento di elenchi relativi:
 - 1) alle strutture sanitarie, ausiliarie e assistenziali utilizzabili in caso di necessità;
 - 2) agli edifici ed aree utilizzabili per la temporanea sistemazione dei cittadini evacuati e delle strutture ausiliarie;
 - 3) delle imprese assuntrici di lavori edili e stradali con l'indicazione dei principali mezzi e strutture di cui dispongono;
 - 4) dei depositi e delle ditte produttrici o commerciali di materiali di prima necessità e comunque utili al soccorso.
- 5) Nell'ambito dei rapporti di collaborazione di cui alla lettera a) dell'articolo 1, tutti i dati, gli elementi conoscitivi e le risultanze degli studi di cui ai precedenti articoli sono trasmessi agli organi statali responsabili della protezione civile.

Art.6

Formazione e qualificazione professionale

1. In vista della predisposizione del piano annuale di formazione professionale di cui agli articoli 13 e 14 della legge regionale 15 giugno 1979, n. 47, l'Assessore regionale della

difesa dell'ambiente propone all'Assessore regionale del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale un programma di formazione, aggiornamento e riqualificazione professionale degli addetti alle attività inerenti alla protezione civile e dei volontari di cui ai successivi articoli.

2. Le attività formative sono svolte, secondo le disposizioni del piano annuale di cui al precedente comma, dalle strutture regionali e dagli organi del Servizio sanitario nazionale. La Regione può inoltre stipulare convenzioni con le Amministrazioni statali, le Università, enti ed associazioni, anche a carattere volontario, operanti nell'ambito della protezione civile di comprovata qualificazione specializzazione in relazione alle ipotesi di rischio individuale dal piano pluriennale.

Art.7

Emergenze di rilievo regionale

(come sostituito dall'art.3-Ir.n.9/2020 e art.6-Ir.n.6/2021)

1. Al verificarsi di un evento calamitoso il sindaco provvede ai primi interventi necessari e dà attuazione a quanto previsto dalla pianificazione di protezione civile, assicurando il costante aggiornamento del flusso di informazioni con il Presidente della Regione.

2. Su richiesta di uno o più comuni il cui territorio sia interessato da un evento calamitoso che non può essere fronteggiato con i propri mezzi, la Regione provvede con i mezzi e le strutture operative regionali disponibili e assicura la collaborazione del volontariato di protezione civile.

3. In caso di eventi calamitosi caratterizzati da complessità dell'organizzazione necessaria per le attività di soccorso, da ingenti danni, dalla rilevanza dell'estensione territoriale e della popolazione interessata, la Regione coordina l'attuazione degli interventi degli enti e amministrazioni, anche attraverso il ricorso a mezzi e poteri straordinari, ferme restando le competenze del Prefetto e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

4. Al verificarsi degli eventi di cui al comma 3, ovvero nella loro imminenza, la Giunta regionale, su proposta del Presidente della Regione, delibera lo stato d'emergenza di rilievo regionale di durata non superiore a dodici mesi e autorizza l'emanazione delle ordinanze di protezione civile, determinando l'estensione territoriale e le prime risorse finanziarie da destinare all'avvio delle attività di soccorso e assistenza alla popolazione e dei primi

Art.8

Coordinamento degli interventi

(come sostituito dall'art.4-LR.n.9/2020)

1. Per il coordinamento dell'attuazione degli interventi da effettuare durante lo stato di emergenza di rilievo regionale di cui all'articolo 7, comma 4, si provvede mediante ordinanze di protezione civile, adottate dal Presidente della Regione in deroga alla normativa regionale, nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico e delle norme dell'Unione europea, e nel rispetto dei principi fondamentali della legislazione statale nelle materie di legislazione concorrente. Le ordinanze sono pubblicate nel Bollettino ufficiale della Regione.

2. Per coordinare l'attuazione delle ordinanze di protezione civile, il Presidente della Regione si avvale delle componenti e strutture operative regionali e può delegare il Direttore generale della Protezione civile, che opera in regime straordinario fino alla scadenza dello stato di emergenza di rilievo regionale secondo quanto specificato nel provvedimento di incarico.

3. In caso di emergenze di rilievo regionale, al fine di assicurare il coordinamento degli interventi delle componenti e strutture operative regionali con quelle nazionali e degli enti locali, il Direttore generale della protezione civile, sentito il Presidente della Regione, convoca il Comitato operativo regionale della protezione civile, le cui modalità di funzionamento sono disciplinate con deliberazione di Giunta regionale."

Art.9

Attivazione della dichiarazione di catastrofe o calamità naturale

1. La Giunta regionale, qualora ravvisi in base agli elementi acquisiti che ricorrono le condizioni per richiedere interventi straordinari da parte dello Stato, adotta i provvedimenti intesi a promuovere la dichiarazione di catastrofe o calamità naturale di estensione ed entità particolarmente grave ai sensi dell'articolo 20 del decreto del Presidente della Repubblica 19 giugno 1979, n. 348, e dell'articolo 5, primo comma, della legge 8 dicembre 1970, n. 996.

2. La Giunta, nelle more delle determinazioni degli organi statali, dispone i provvedimenti previsti dalla presente legge predispone e presenta al Consiglio le conseguenti variazioni di bilancio eventualmente necessarie.

3. Ove sopravvenga la dichiarazione di cui al primo comma, le spese sostenute dalla Regione sono considerate anticipazioni per conto dello Stato.

4. In ogni caso la Giunta regionale prospetta ai competenti organi ed uffici statali, coordinando anche le eventuali istanze locali, l'esigenza dell'adozione di adeguati provvedimenti di loro competenza ed intesi al tempestivo ripristino dei servizi ed opere di interesse nazionale, con particolare riguardo alla viabilità statale, alla rete ferroviaria, ai corsi d'acqua, alle difese a mare ed alle reti energetiche e telefoniche, nonché alle attività produttive industriali.

Art.10

Mezzi e strutture regionali di soccorso

1. La Regione provvede ad individuare, acquisire ed organizzare attrezzature, mezzi, anche mobili, e strutture operative ai fini della prevenzione e riduzione degli effetti prodotti dagli eventi calamitosi.

2. In caso di calamità attiva i propri mezzi e strutture operative per gli interventi di soccorso e di assistenza alle popolazioni colpite.

3. Qualora gli organi statali ne facciano richiesta i mezzi e le strutture sono messi a disposizione anche per interventi al di fuori del territorio regionale.

Art.11

Centro operativo regionale

1. La giunta regionale provvede a garantire il costante funzionamento di un centro operativo per il coordinamento degli interventi e delle operazioni di competenza regionale col compito di assicurare il collegamento col comitato regionale per la protezione civile e le Prefetture e gli enti locali in modo da consentire l'afflusso e la trasmissione di segnalazioni, dati rilevanti e informazioni rilevanti ai fini della prevenzione e del soccorso.

2. Con atto successivo e non oltre tre mesi dalla promulgazione della presente legge la Giunta regionale provvederà ad istituire, ai sensi e con le procedure della legge regionale 17 agosto 1978, n. 51, il servizio regionale di protezione civile, con compiti di organizzazione, coordinamento ed attuazione di tutti gli interventi di protezione civile a livello regionale. Il numero dei servizi e dei settori, previsto dalla legge regionale 15 gennaio 1986, n. 4, è incrementato rispettivamente di una e due unità.

3. Al verificarsi dell'evento calamitoso si provvede con decreto dell'Assessore regionale degli affari generali di concerto con l'Assessore regionale della difesa dell'ambiente all'assegnazione temporanea, in aggiunta al personale stabilmente assegnato, di personale da altri uffici al centro operativo con specificazione dei relativi compiti, tenendo conto dei profili professionali e delle specializzazioni necessarie in relazione all'evento verificatosi.

4. In relazione alle necessità derivanti da particolari eventi il centro può avvalersi, ai sensi della vigente normativa regionale, di personale retribuito a convenzione, ovvero della consulenza di esperti esterni all'Amministrazione.

5. Il centro operativo regionale provvede:

a) ad acquisire dalle autorità locali i dati circa la situazione di pericolo venutasi a determinare, la natura dell'evento

calamitoso e la zona colpita e gli elementi necessari per una prima valutazione dei danni;

- b) a fornire alle autorità competenti le indicazioni e i dati utili per le operazioni di soccorso;
- c) ad individuare gli interventi di competenza regionale per il soccorso e la ricostruzione ed alla istruzione dei relativi atti, da proporre agli organi regionali competenti;
- d) ad assicurare, in caso di richiesta, ai sensi dell'articolo 8, la direzione unitaria degli interventi regionali di soccorso ed il coordinamento con gli interventi degli enti locali e delle associazioni di volontariato.

Art.12

Finanziamento dei programmi comunali

1. La Regione finanzia programma dei Comuni:

- a) per l'acquisto di mezzi e dotazioni necessarie per le attività di protezione civile di loro competenza secondo gli standards stabiliti dal piano regionale;
- b) per l'organizzazione dei propri servizi per la trasmissione dei dati interessanti la protezione civile, nonché di quelli d'emergenza;
- c) per lo studio del proprio territorio e la raccolta dei dati necessari alla predisposizione delle mappe di cui alla lettera a) del successivo articolo.

2. I finanziamenti sono attribuiti sulla base di programmi annuali redatti dai Comuni tenendo conto delle indicazioni del piano regionale pluriennale, della morfologia del territorio, della popolazione residente e del grado di rischio legato alla previsione di calamità naturali o catastrofi.

3. Qualora, in relazione agli elementi di cui al precedente comma, il livello sovracomunale risulti più consono per lo svolgimento delle funzioni di cui al primo comma, i finanziamenti ivi previsti sono erogati a favore delle Comunità Montane o associazioni di Comuni a tal uopo definite.

Art.13

Finanziamento dei programmi provinciali

1. La Regione finanzia programmi delle Province:

- a) per la redazione, in collaborazione con i Comuni, di una mappa del proprio territorio con l'indicazione delle aree esposte a rischio e di quelle utilizzabili in caso di emergenza;
- b) per la predisposizione di piani di intervento elaborati in riferimento a singole ipotesi di rischio che indichino le modalità operative circa le forme e l'entità del concorso degli enti locali e delle strutture di intervento e per l'utilizzazione delle associazioni di volontariato;
- c) per l'elaborazione e l'attuazione, anche col concorso dei Comuni e d'intesa con gli organi scolastici, di iniziative educative ed integrative atte a stimolare nei cittadini una moderna coscienza di protezione civile e a divulgare le informazioni inerenti le situazioni di pericolo;
- d) per l'organizzazione di servizi ordinari e straordinari per la prevenzione ed il pronto intervento anche in collaborazione con gli altri enti locali, cui affidare i compiti previsti dal successivo comma.

2. Le Province collaborano con la Regione nella rilevazione, raccolta ed elaborazione di dati interessanti la protezione civile. Le modalità di tale collaborazione sono determinate con decreto dell'Assessore regionale della difesa e dell'ambiente previa consultazione della conferenza di cui al precedente articolo 3, comma terzo.

Art.14

Contributi agli enti locali per le spese di primo intervento

1. Continuano ad applicarsi le disposizioni della legge regionale 21 novembre 1985, n. 28, in materia di contributi a favore di Comuni, Province e Comunità montane sulle spese sostenute per interventi urgenti volti a fronteggiare calamità naturali.

2. Nel primo e terzo comma dell'articolo 3 della citata legge regionale, alle parole "Assessore degli enti locali, finanze e urbanistica" sono sostituite le parole "Assessore della difesa dell'ambiente".

3. Per le attività, e con le medesime modalità ivi previste, sono rimborsate le spese anticipate dagli enti per interventi svolti, a seguito di richiesta della Regione ai sensi dell'articolo 8, primo comma, della presente legge. Alla domanda di contributo dovrà essere allegata, oltre ai documenti di cui all'articolo 3, secondo comma, punto 2), della legge regionale 21 novembre 1958, n. 28, una dichiarazione del capo dell'amministrazione dalla quale risulti che le somme per cui si chiede il contributo sono state utilizzate per interventi conseguenti alla calamità per cui la Regione ha richiesto l'intervento. I termini previsti nella citata legge regionale decorrono dalla richiesta della Regione.

Art.15

Promozione del volontariato

1. La Regione, nell'ambito delle proprie competenze, riconosce e stimola le iniziative di volontariato, come forma organizzata della solidarietà umana e quale mezzo significativo di partecipazione dei cittadini alla vita della comunità.

2. Si intende per volontariato, ai fini della presente legge, l'adesione libera e non retribuita dei cittadini alle iniziative interessanti i diversi settori di intervento della protezione civile.

3. Il volontariato si esprime:

- a) attraverso forme associative organizzate che, per le finalità previste dai relativi statuti, concorrono alle attività di protezione civile, mettendo a disposizione delle autorità competenti la propria struttura ed esperienza;
- b) attraverso l'adesione di singoli a gruppi organizzati dai Comuni per collaborazione di soccorso e di assistenza in caso di evento calamitoso.

Art.15 bis

Organizzazioni o associazioni di volontariato civile

(Art. 15-c.16-legge regionale 30 giugno 2011, n.12)

1. È considerata organizzazione o associazione di volontariato di protezione civile ogni organismo liberamente costituito, senza fini di lucro, ivi inclusi i "Gruppi comunali di protezione civile", che svolge o promuove, avvalendosi delle prestazioni personali, volontarie e gratuite dei propri aderenti, attività di previsione, prevenzione e soccorso in vista o in occasione degli eventi previsti nell'articolo 2, comma 1, della legge 24 febbraio 1992, n. 225 (Istituzione del Servizio nazionale della protezione civile), nonché relativa attività di formazione e addestramento.

17. L'Amministrazione regionale, previa deliberazione della Giunta regionale su proposta dell'Assessore della difesa dell'ambiente, istituisce un coordinamento delle autorità pubbliche locali e regionali competenti in materia di tutela, bonifica e ripristino ambientale, anche ai fini della più efficace prevenzione degli incidenti ambientali e per i conseguenti necessari tempestivi interventi di contenimento dei danni. A tale coordinamento sono invitati, in via permanente, le prefetture, la Protezione civile, le autorità marittime, i comandi regionali delle forze armate e delle forze dell'ordine. Al coordinamento, ove ritenuto necessario, partecipano le associazioni territoriali e regionali del volontariato sardo per la protezione civile e le compagnie barracellari. Al fine della necessaria operatività, i componenti delle compagnie barracellari e delle associazioni che svolgono attività di tutela ambientale in regime di convenzione con le pubbliche amministrazioni sono sottoposti, a carico del sistema sanitario regionale, agli accertamenti obbligatori di idoneità.

Art.16

Associazioni di volontariato

1. La Regione istituisce un albo regionale delle associazioni di volontariato che abbiano tra le proprie finalità statutarie lo svolgimento senza fini di lucro di attività di previsione, prevenzione, protezione e soccorso o ripristino in relazione a eventi calamitosi o catastrofi di cui alla presente legge.

2. Per l'iscrizione le associazioni interessate devono presentare domanda corredata dallo statuto e da una relazione dalla quale risulti la struttura organizzativa, la dotazione di

attrezzature e l'attività svolta. Deve inoltre essere allegata una dichiarazione del legale rappresentante dell'associazione attestante la piena e costante disponibilità a concorrere nell'ambito del territorio regionale, alle attività di protezione civile a richiesta ed in conformità alle direttive delle autorità competenti, specificando le prestazioni che l'associazione è in grado di offrire e le specializzazioni le professionalità dei soci, risultanti da attestati di organi o enti a ciò autorizzati dalla legislazione vigente.

3. L'iscrizione o il suo diniego sono deliberati dall'Assessore regionale della difesa dell'ambiente e devono essere comunicati alle associazioni entro novanta giorni dalla presentazione della domanda.

4. Le associazioni iscritte all'albo devono dare preventiva comunicazione alla Regione delle attività che intendono svolgere al di fuori del territorio regionale.

Art.17

Contributi alle associazioni di volontariato

1. La Regione fornisce alle associazioni ogni forma possibile di supporto tecnico ed organizzativo nonché gli elementi conoscitivi ed i dati in suo possesso utili per lo svolgimento delle attività dell'associazione.

2. La Regione eroga contributi alle associazioni iscritte all'albo, nonché al Club alpino italiano, alla Croce Rossa Italiana ed al CISOM:

- a) per le spese di assicurazione dei volontari contro i rischi di infortuni nelle attività di addestramento;
- b) per le spese di acquisto delle attrezzature, macchine ed equipaggiamenti necessari per la prevenzione e l'intervento in caso di calamità.

3. I contributi sono erogati, in riferimento alle indicazioni contenute nel piano regionale pluriennale, tenendo conto della rappresentatività e del grado di complessità organizzativa delle associazioni in modo da privilegiare quelle che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di prevenzione o intervento in caso di calamità e non possono superare il novanta per cento della spesa prevista.

4. La concessione dei contributi è subordinata all'assunzione dell'impegno a:

- a) realizzare l'attività istituzionale, curare un costante aggiornamento dei soci avvalendosi dei corsi di cui al precedente comma articolo 6, presentare il rendiconto degli acquisti operati e delle attività svolte col contributo regionale;
- b) intervenire in caso di emergenza;
- c) curare la buona manutenzione dell'attrezzatura ed assicurare l'immediata disponibilità in caso di necessità;
- d) collaborare, se richiesti, con gli enti locali nell'attività di vigilanza e prevenzione.

5. Gli enti locali possono assegnare in comodato alle associazioni iscritte all'albo i mezzi e gli equipaggiamenti acquistati in base ai programmi di cui ai precedenti articoli 12 e 13.

6. In caso di intervento in occasione di eventi calamitosi la Regione rimborsa alle associazioni le spese di trasporto, vitto e alloggio per i soci sempre che non siano state sostenute direttamente dagli enti che hanno richiesto l'intervento e quelle necessarie alla reintegrazione delle dotazioni ed equipaggiamenti consumati o danneggiati nel corso degli interventi.

7. La Regione rimborsa alle associazioni per il periodo dell'effettiva utilizzazione per l'intervento le spese sostenute per l'assicurazione dei soci contro i rischi di infortuni o incidenti.

Art.18

Gruppi di volontariato comunali

(Art. 15-legge regionale 30 giugno 2011, n.12)

Art.19

Modalità per la concessione dei finanziamenti

1. I finanziamenti ed i contributi di cui ai precedenti articoli 12, 13 e 17 sono deliberati dalla Giunta regionale sulla base di un programma annuale predisposto dall'Assessore

regionale della difesa dell'ambiente in conformità alle indicazioni contenute nel piano di cui al precedente articolo 2.

2. L'erogazione è subordinata all'assunzione, da parte degli enti beneficiari, dell'impegno di mettere a disposizione, su richiesta e con il coordinamento della Regione, le proprie attrezzature ed equipaggiamenti e collaborare agli interventi di protezione civile ivi compresa l'attività di vigilanza e prevenzione e di trasmettere alla Regione tempestivamente tutti i dati da essa raccolti.

Art.20 **Norma finanziaria**

1. Le spese relative all'attuazione della presente legge sono valutate in annue lire 3.000.000.000, a decorrere dall'anno finanziario 1989.

2. Nel bilancio di previsione della Regione per l'anno finanziario 1989 saranno istituiti i seguenti capitoli:
05 - STATO DI PREVISIONE DELLA SPESA DELL'ASSESSORATO DELLA DIFESA DELL'AMBIENTE
2.1.1.4.2.2.08.29 (08.02) -

Spese per la predisposizione del piano e per studi e ricerche in materia di protezione civile (artt. 2 e 4 della presente legge)
2.1.1.4.2.2.08.29 (08.02) -

Spese per la realizzazione del sistema di rilevamento, raccolta, trasmissione ed elaborazione dati (art. 5, primo comma, della presente legge)
2.1.1.4.3.2.08.29 (08.02) -

Spese per l'acquisizione e manutenzione di attrezzature e mezzi anche mobili per l'attivazione ed in funzionamento delle fasi di prevenzione, previsione, soccorso e ripristino in materia di protezione civile (art. 10 della presente legge).
2.1.1.5.3.2.08.29 (08.02) -

Trasferimenti alle Province per la gestione degli strumenti di rilevamento (art. 5, secondo comma, della presente legge)
1.1.1.4.2.2.08.29 (08.02) -

Spese di consulenza e per l'assunzione del personale a convenzione (art. 11, quarto comma, della presente legge)
2.1.1.5.1.1.08.29 (08-02) -

Finanziamento di programmi comunali (art. 12 della presente legge)
2.1.1.5.3.2.08.29 (08-02) -

Finanziamento di programmi provinciali (art. 13 della presente legge)
2.1.1.5.2.2.08.29 (08.02) -

Anticipazione e contributi ai Comuni, Province e Comunità montane per spese relative a interventi urgenti in occasione di calamità naturali ed eccezionali avversità atmosferiche (LR 21 novembre 1985, n. 28, e art. 14 della presente legge)
2.1.1.5.2.2.08.29 (08-02) -

Rimborso di spese anticipate dagli enti per interventi svolti a seguito di richiesta della Regione (art. 14 della presente legge)
2.1.1.6.2.2.08.29 (08-02) -

Contributi alle associazioni di volontariato per le spese di assicurazione e per le spese di acquisto di attrezzature (art. 17, secondo comma, della presente legge)
2.1.1.6.2.2.08.29 (08-02) -

Rimborso alle associazioni di volontariato per le spese di trasporto, vitto, alloggio e assicurazione infortuni in occasione di eventi calamitosi (art. 17, sesto e settimo comma, della presente legge)

2.1.1.5.2.2.08.29 (08.02) -
Trasferimenti ai Comuni per il rimborso ai gruppi di volontari per le spese di trasporto, vitto, alloggio e assicurazioni infortuni in occasione di eventi calamitosi (art. 18 della presente legge)

3. Alle relative spese per l'anno finanziario 1989, si fa fronte, ai sensi dell'articolo 30 della legge regionale 5 maggio 1983, n. 11, col prelevamento, della somma di Lire 3.000.000.000, dal fondo speciale per fronteggiare spese in conto capitale dipendenti da nuove disposizioni legislative di cui al capitolo 03017 del bilancio della Regione per l'anno finanziario 1988, mediante utilizzo della riserva prevista alla voce 3 della tabella B allegata alla legge finanziaria 1988.

4. Alle stesse spese per gli anni 1990 e successivi si fa fronte con quota del maggior gettito dell'imposta sul reddito delle persone fisiche derivanti dal suo naturale incremento.

5. Alla ripartizione delle spese derivanti dall'applicazione della presente legge tra i succitati capitoli di nuova istituzione, per l'anno 1989 si provvede con la legge di bilancio per lo stesso anno.

6. Le spese derivanti dall'applicazione della presente legge gravano sui capitoli di cui al precedente secondo comma, del bilancio della Regione per l'anno finanziario 1989 e su quelli corrispondenti dei bilanci per gli anni successivi.

LEGGE REGIONALE 20 dicembre 2013, n.36

Disposizioni urgenti in materia di protezione civile. (BURAS n.60 del 30 dicembre 2013) – (Testo coordinato con successive modificazioni ed integrazioni: leggi regionali 18 giugno 2018, n.21) (RICORSO del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 18 del 13 marzo 2014) (SENTENZA DELLA CORTE COSTITUZIONALE n. 252 del 25 novembre 2016 pubblicata sul Buras n. 57 del 25.12.2016) - NON accolto

Art. 1

Uffici territoriali di protezione civile (come modificato dall'art.10-Ir.n.21/2018)

1. Nelle more della definizione del nuovo ordinamento degli enti locali, sono istituiti gli uffici territoriali quali strutture periferiche della Direzione generale della protezione civile che operano in ambito sovracomunale con funzioni di:

- attività organizzative e di gestione del volontariato;
- predisposizione, in ambito sovra comunale, del programma di previsione e prevenzione rischi;
- supporto alla predisposizione dei piani comunali di protezione civile;
- d) attività istruttorie e di verifica degli interventi di cui alla legge regionale 21 novembre 1985, n. 28 (Interventi urgenti per le spese di primo intervento sostenute dai comuni, province e comunità montane in occasione di calamità naturali ed eccezionali avversità atmosferiche);
- e) pianificazione e coordinamento delle esercitazioni di protezione civile in ambito sovracomunale.

2. Per Le esigenze operative derivanti dall'istituzione degli uffici territoriali di protezione civile di cui al comma 1 è autorizzato il trasferimento del personale, mediante cessione del contratto, dei mezzi e delle strutture delle province connessi alle funzioni trasferite, secondo i criteri e le modalità stabilite

dall'articolo 70 della legge regionale 4 febbraio 2016, n. 2 (Riordino del sistema delle autonomie locali della Sardegna).

3. Le risorse finanziarie necessarie per l'attuazione delle disposizioni di cui ai commi 1 e 2 sono a carico del fondo unico di cui all'articolo 10 della legge regionale n. 2 del 2007 e portate in diminuzione dei trasferimenti spettanti alle province."

Art. 2

Centro funzionale decentrato

1. Per le esigenze operative derivanti dall'attivazione del Centro funzionale decentrato della Direzione generale della protezione civile di cui alla direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri 27 febbraio 2004, è attivata, entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge e conclusa entro i successivi sessanta giorni, una procedura straordinaria di mobilità per l'immissione nel ruolo unico dell'Amministrazione regionale di un dirigente e 25 unità di personale mediante cessione del contratto e comunque rientranti nella previsione organica vigente.

2. La Giunta regionale individua le figure professionali necessarie, i bacini di provenienza e stabilisce i criteri per l'esame delle domande.

3. Gli oneri derivanti dall'applicazione del presente articolo sono valutati in complessivi euro 1.230.000 di cui euro

500.000 a valere sul fondo nuovi oneri legislativi (UPB S08.01.002) ed euro 730.000 a valere sulle UPB S01.02.001 e S01.02.002 attingendo dalle risorse destinate alla copertura del programma di reclutamento e mediante riduzione del contributo di funzionamento spettante alle agenzie ed enti di provenienza del personale mobilitato ed iscritto nel bilancio della Regione.

4. L'Assessore competente in materia di bilancio provvede ai sensi dell'articolo 9, comma 5, della legge regionale 2 agosto 2006, n. 11 (Norme in materia di programmazione, di bilancio e di contabilità della Regione autonoma della Sardegna. Abrogazione della legge regionale 7 luglio 1975, n. 27, della legge regionale 5 maggio 1983, n. 11 e della legge regionale 9 giugno 1999, n. 23), alle conseguenti variazioni di bilancio.

Art. 3 Volontariato

1. Per le attività connesse all'operatività, addestramento e aggiornamento del volontariato della protezione civile è autorizzata, a decorrere dall'esercizio finanziario 2014, una spesa annua valutata in euro 1.000.000.

2. Nel bilancio della Regione per gli anni finanziari 2014-2015 sono apportate le seguenti variazioni:

in aumento

UPB S04.03.005

Protezione civile - Spese correnti

2014 euro 1.000.000 - 2015 euro 1.000.000

in diminuzione

LEGGE REGIONALE 27 aprile 2016, n. 8

Legge forestale della Sardegna. (BURAS n. 21 del 28 aprile 2016)

Titolo IV

Prevenzione e lotta contro gli incendi boschivi

Capo I

Prevenzione e lotta contro gli incendi boschivi

Art. 22

Prevenzione degli incendi boschivi

1. La Regione, al fine di promuovere e favorire tutte le azioni di prevenzione tese a ridurre il numero, l'estensione e gli effetti degli incendi boschivi:

- sostiene lo studio, la ricerca, l'innovazione e la sperimentazione di sistemi orientati alla previsione e alla prevenzione degli incendi;
- promuove la diffusione di comportamenti sostenibili e responsabili attraverso l'educazione ambientale, la diffusione di informazioni e il supporto alla formazione;
- promuove, anche attraverso la Scuola regionale del Corpo forestale e di vigilanza ambientale, la ricerca e la sperimentazione di tecniche operative e modelli organizzativi innovativi per il miglioramento delle tecniche di spegnimento degli incendi, da diffondere attraverso il costante addestramento degli operatori antincendio.

Art. 23

Piano regionale antincendio

1. La Regione redige, a opera della Protezione civile regionale, il Piano regionale antincendio (PRAI) in conformità a quanto sancito dalla legge 21 novembre 2000, n. 353 (Legge-quadro in materia di incendi boschivi).

2. Il Piano regionale antincendio contiene le prescrizioni antincendio per l'intero anno solare e la carta del rischio di incendi e disciplina:

- le azioni e gli obblighi per la prevenzione diretta, interventi tecnici idonei a preservare la vegetazione forestale e rurale dal pericolo di incendio;
- le azioni e gli obblighi per la prevenzione indiretta, azioni di sensibilizzazione, divulgazione, informazione nei confronti della popolazione, delle scuole e degli enti pubblici e privati in materia di incendi boschivi e rurali;

UPB S08.01.002

Fondo per nuovi oneri legislativi di parte corrente
2014 euro 1.000.000 - 2015 euro 1.000.000

Art. 4 Abrogazioni

1. Nella legge regionale 12 giugno 2006, n. 9 (Conferimento di funzioni e compiti agli enti locali), sono apportate le seguenti modifiche:

- alla lettera b) del comma 1 dell'articolo 69, le parole "provinciali e" sono abrogate;
- la lettera c) del comma 2 e i commi 3 e 4 dell'articolo 70 sono abrogati.

2. Il comma 8 dell'articolo 5 della legge regionale 5 marzo 2008, n. 3 (legge finanziaria 2008), è abrogato.

AAAAAAAAAAAA

Corte Costituzionale: Sentenza n.252 del 25 novembre 2016.

Per Questi Motivi - La Corte Costituzionale dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 1 e 4 della legge della Regione Sardegna 20 dicembre 2013, n. 36 (Disposizioni urgenti in materia di protezione civile), promosse, in riferimento all'art. 117, terzo comma, della Costituzione, con il ricorso indicato in epigrafe. Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 18 ottobre 2016.

- il coordinamento delle attività antincendio di tutti i soggetti componenti il sistema regionale antincendio anche attraverso gli elaborati tecnici e cartografici della parte generale del piano stesso, dei piani operativi ripartimentali e dei piani dei parchi e delle aree militari;
- i criteri di aggregazione su scala regionale e di standardizzazione del volontariato antincendio;
- i contenuti minimi di appositi piani antincendio per le aree destinate a esercitazioni militari, che prevedono limitazioni permanenti all'accesso, da redigersi a cura delle amministrazioni militari sentito il Corpo forestale e di vigilanza ambientale; tali piani prevedono l'adozione di tutte le azioni necessarie a evitare l'insorgenza e la propagazione di incendi nelle e dalle aree amministrate, costituiscono un'apposita sezione del piano antincendio regionale e sono aggiornati con le medesime modalità.

3. Il PRAI ha validità di tre anni ed è sottoposto a revisione annuale.

4. Il Corpo forestale e di vigilanza ambientale redige i piani operativi ripartimentali, contenenti il dettaglio e l'organizzazione delle risorse presenti nei singoli territori di competenza degli Ispettorati ripartimentali del Corpo forestale e di vigilanza ambientale, di intesa con l'Agenzia e con gli altri soggetti concorrenti all'attività di spegnimento degli incendi.

Art. 24

Prescrizioni antincendio, divieti e sanzioni

1. Le prescrizioni regionali antincendio definiscono:

- le modalità di controllo delle azioni determinanti anche solo potenzialmente l'insacco di incendio nelle aree e nei periodi a rischio di incendio boschivo e rurale di cui all'articolo 3, comma 3, lettera f), della legge n. 353 del 2000;
- i comportamenti da assumere in caso di attualità d'incendio;
- le norme relative agli abbruciamenti e alle relative autorizzazioni;
- le norme relative alla gestione, riduzione, eliminazione del combustibile vegetale confinante con strade, impianti e insediamenti di qualunque tipo e alle altre modalità di interruzione della continuità del combustibile vegetale;

- e) le modalità di autoprotezione degli insediamenti esposti a rischio di incendio di interfaccia e l'ampiezza di fasce prive di vegetazione per i nuovi insediamenti;
- f) le modalità di gestione del materiale combustibile, vegetale e non, delle aree periferiche o intercluse nel tessuto urbano;
- g) le norme sugli elettrodotti;
- h) le norme di protezione degli insediamenti turistico-residenziali, compresi gli agriturismo, ricadenti in aree extraurbane;
- i) le modalità e termini per l'attenuazione delle violazioni di cui al comma 4.

2. Il rilascio del permesso di costruire relativo a interventi insediativi da realizzare all'interno, o comunque a distanza inferiore a 200 metri dalle aree considerate boschi, nonché nelle zone esposte ai rischi da incendi di interfaccia, è subordinato alla previsione della realizzazione delle misure di cui al comma 1, lettera h). Il rilascio della certificazione di agibilità di cui all'articolo 24 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia (Testo A)) è condizionato all'avvenuta realizzazione delle misure medesime.

3. Si applicano i divieti, le prescrizioni e le sanzioni previsti dall'articolo 10, commi 1, 2, 3, 4, della legge n. 353 del 2000, così come integrati dal presente comma:

- a) per la violazione dei precetti individuati dal comma 1, lettere a) ed e) si applicano la sanzione amministrativa e le altre disposizioni fissate dall'articolo 10, commi 6 e 7, della legge n. 353 del 2000;
- b) per le violazioni alle prescrizioni contenute nelle norme relative agli abbruciamenti di cui al comma 1, lettera c), salvo che il fatto non costituisca reato, si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 150 a euro 900;
- c) per le violazioni agli obblighi di cui al comma 1, lettera d), salvo che il fatto non costituisca reato, si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 200 a euro 1.200 per ogni ettometro o frazione di ettometro di tratta non conforme a quanto prescritto;
- d) per le violazioni agli obblighi dettati dal comma 1, lettera f), salvo che il fatto non costituisca reato, si applica la sanzione

amministrativa del pagamento di una somma da euro 1.000 a euro 6.000;

- e) per ogni altra violazione ai precetti recati dal presente titolo così come integrati dalle prescrizioni regionali antincendio, per la quale non sia prevista specifica sanzione, si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 50 a euro 300.

4. L'autorità che effettua il controllo, quando accerta l'esistenza di una delle violazioni previste dal comma 1, lettera d), che sono sanate prima che si verifichino eventi dannosi, prescrive al trasgressore gli adempimenti necessari per una completa regolarizzazione delle violazioni accertate, fissando un termine non superiore a quindici giorni per ottemperare a essi. Se il trasgressore ottempera a tutte le prescrizioni imposte dall'autorità entro il termine fissato, le sanzioni sono ridotte a un quinto.

5. In caso di violazione dei precetti di cui al comma 1, lettera f), da parte di esercenti di attività turistiche o agrituristiche, oltre alle sanzioni di cui al comma 3, lettera d), è disposta, dall'autorità competente, la sospensione della licenza, dell'autorizzazione o del provvedimento amministrativo che consente l'esercizio dell'attività, con efficacia decorrente fino al termine dell'accertata ottemperanza ai precetti medesimi.

6. L'irrogazione delle sanzioni amministrative compete al Corpo forestale e di vigilanza ambientale.

Art. 25

Sistema regionale antincendio

1. Il sistema operativo regionale antincendio è costituito dalla Protezione civile regionale, dal Corpo forestale di vigilanza ambientale, dall'Agenzia FoReSTAS e, in base ad appositi accordi, dai soggetti statali competenti, dalle associazioni di volontariato e dalle compagnie barracellari.

2. Il coordinamento delle attività di lotta agli incendi boschivi e rurali (linea di spegnimento) e la funzione di Direzione delle operazioni di spegnimento (DOS) sono svolti dal Corpo forestale e di vigilanza ambientale.

3. Per migliorare l'attività di coordinamento delle attività di prevenzione e di lotta attiva agli incendi, gli ambiti territoriali regionali del sistema antincendio coincidono con i servizi ripartimentali del Corpo forestale e di vigilanza ambientale.

LEGGE REGIONALE 9 marzo 2020, n.9

Disposizioni urgenti per fronteggiare l'emergenza relativa al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili. (BURAS n.11 del 9 marzo 2020) (Testo coordinato con successive modificazioni ed integrazione; leggi regionali: 18 marzo 2021, n.6)

Art. 1

Istituzione del Fondo per le spese urgenti di protezione civile

(Come modificato da art.1-Ir.n.6/2021)

1. Per fronteggiare le emergenze e attivare i primi interventi urgenti in conseguenza di eventi calamitosi che si verificano nel territorio regionale è istituito un Fondo per le spese urgenti di protezione civile.

2. Il fondo è utilizzato dalla Direzione generale della protezione civile in caso di declaratoria dello stato di emergenza nazionale, di cui all'articolo 24 del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1 (Codice della protezione civile), o regionale, di cui all'articolo 7 della legge regionale 17 gennaio 1989, n. 3 (Interventi regionali in materia di protezione civile), ed è finalizzato a sostenere le spese per l'immediato affidamento di appalti pubblici di lavori, servizi e forniture entro il limite di euro 40.000 o di quanto indispensabile per rimuovere lo stato di pregiudizio alla pubblica e privata incolumità.

3. Con deliberazione della Giunta regionale possono essere definite modalità di gestione e utilizzo del fondo anche attraverso strumenti di pagamento elettronici.

Art. 2

Funzioni della Direzione generale della protezione civile

(Come modificato da art.2-Ir.n.6/2021)

1. Il Presidente della Regione è autorità territoriale di protezione civile e, per lo svolgimento delle attività e dei servizi connessi all'esercizio delle funzioni amministrative di competenza della Regione in materia di protezione civile previste dalla normativa regionale e dal decreto legislativo n. 1 del 2018, si avvale della Direzione generale della protezione civile, istituita presso la Presidenza della Regione.

2. La struttura organizzativa della Direzione generale è articolata in uffici centrali e territoriali per assicurare l'effettivo svolgimento delle attività di protezione civile.

3. All'interno della Direzione generale sono operativi:

a) il Centro funzionale decentrato, istituito ai sensi della direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri 27 febbraio 2004;

b) la sala operativa regionale integrata (SORI), che assicura il costante flusso di informazioni con il Dipartimento della protezione civile, le prefetture e i comuni per tutte le emergenze di protezione civile.

b bis) la sala operativa unificata permanente (SOUP), che assicura il coordinamento delle strutture antincendio regionali con quelle statali nel periodo a rischio di incendio boschivo ai sensi dell'articolo 7, comma 3, della legge 21 novembre 2000, n. 353 (Legge quadro in materia di incendi boschivi);

c) il centro servizi della protezione civile.

4. La Direzione generale:

- a) opera in coordinamento con le strutture organizzative regionali competenti in materia di ambiente, lavori pubblici, distretto idrografico, agricoltura, sicurezza territoriale, sistema ospedaliero, emergenza sanitaria e sanità pubblica, avvalendosi della collaborazione delle strutture con competenze in materie di rilevanza per la protezione civile mediante apposito atto convenzionale;
- b) coordina l'attuazione degli interventi urgenti e lo svolgimento dei servizi di soccorso in caso di emergenze di rilievo nazionale e regionale, ferme restando le competenze del Prefetto e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, assicurandone l'integrazione con gli interventi messi in atto dai comuni, secondo le modalità indicate nel piano regionale per la protezione civile di cui all'articolo 2 della legge regionale 17 gennaio 1989, n. 3 (Interventi regionali in materia di protezione civile);
- c) appronta, gestisce ed attiva la colonna mobile costituita dalle strutture operative regionali.

4 bis. Al fine di raccogliere le segnalazioni e le richieste di soccorso dei cittadini per qualsiasi tipo di emergenza, la Direzione generale della protezione civile si avvale della rete degli Uffici di relazioni con il pubblico della Regione secondo gli indirizzi stabiliti con deliberazione della Giunta regionale."

Art. 3 - Sostituzione dell'articolo 7 della legge regionale n. 3 del 1989 (Interventi di soccorso in caso di calamità di estensione non particolarmente grave)

Art. 4 - Sostituzione dell'articolo 8 della legge regionale n. 3 del 1989 (Coordinamento degli interventi)

Art. 5

Disposizioni per il potenziamento del sistema sanitario e della protezione civile

(Come modificato da art.2-Ir.n.6/2021)

1. Per garantire i controlli derivanti dall'attuazione delle misure contro la diffusione della malattia infettiva COVID-19 le aziende del servizio sanitario regionale, in quanto strutture operative del Servizio nazionale della Protezione civile di cui all'articolo 13 del decreto legislativo n. 1 del 2018, dando priorità a coloro che già risultano inseriti nelle graduatorie esistenti, attivano una o più procedure straordinarie per consentire il reclutamento di personale sanitario secondo gli indirizzi stabiliti con deliberazione della Giunta regionale.

2. Al fine di agevolare e accelerare la rilevazione e il monitoraggio dei casi di COVID-19, l'Amministrazione regionale provvede all'informatizzazione delle procedure di rilevazione, all'uso formalmente approvate dalle autorità competenti, mediante affidamento ai sensi degli articoli 63 e 163 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture), e successive modifiche ed integrazioni.

3. Per garantire la gestione dell'emergenza relativa al rischio sanitario e il funzionamento della Sala operativa regionale, del Centro funzionale decentrato e della Colonna mobile regionale, indispensabili per la salvaguardia della pubblica incolumità e il supporto agli enti locali, si dà mandato alla Direzione generale della protezione civile di attivare una procedura straordinaria di mobilità per l'acquisizione e l'immissione nel ruolo unico dell'Amministrazione regionale di 65 unità di personale, destinate alla Direzione generale della protezione civile e alle sue articolazioni territoriali, da attuarsi mediante procedure di mobilità interna o cessione del contratto previa acquisizione del nullaosta da parte delle altre amministrazioni pubbliche. Si prescinde dal nullaosta per il personale proveniente dal Sistema Regione;

4. La Giunta regionale individua le figure professionali necessarie per l'attuazione del comma 3 e stabilisce gli indirizzi

della procedura selettiva da completare entro dieci giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

5. *(abrogato da art.3-Ir.n.6/2021).*

Art. 4 - Interpretazione autentica dell'articolo 5, comma 3 della legge regionale n. 9 del 2020 (Ir.n.6/2021)

1. L'articolo 5, comma 3, della legge regionale n. 9 del 2020 si interpreta nel senso che la procedura straordinaria di mobilità per l'acquisizione e l'immissione nel ruolo unico dell'Amministrazione regionale di 65 unità di personale, destinate alla Direzione generale della protezione civile e alle sue articolazioni territoriali, oltre quelle già presenti in posizione di comando o di fuori ruolo, è finalizzata a garantire la gestione dell'emergenza relativa al rischio sanitario e il funzionamento della Sala operativa regionale, del Centro funzionale decentrato e della Colonna mobile regionale, indispensabili per la salvaguardia della pubblica incolumità e il supporto agli enti locali. È, pertanto, escluso dalla procedura di mobilità il personale del Sistema Regione impiegato in attività degli altri centri e sale operative regionali che concorrono alle attività di protezione civile, in particolare il settore meteo del Centro funzionale decentrato (CFD), la Sala operativa regionale integrata (SORI), la Sala operativa unificata permanente (SOUP) e quello destinato al numero di pronto intervento 1515.

Art. 6

Termini di applicazione *(abrogato da art.5-Ir.n.6/2021).*

Art. 7

Utilizzo ulteriori operatori

1. Per fronteggiare l'emergenza connessa alla diffusione della malattia infettiva COVID-19, gli autisti operanti in qualità di volontari nelle organizzazioni di protezione civile, iscritte nell'apposito elenco territoriale e gli operatori in possesso delle abilitazioni richieste ai sensi della convenzione RAS-AREUS, possono essere impiegati presso le associazioni di volontariato e le cooperative sociali convenzionate con il servizio 118 AREUS.

2. Ai soggetti individuati dal comma 1 si applicano i benefici previsti dagli articoli 39 e 40 del decreto legislativo n.1 del 2018 a favore dei volontari della protezione civile.

Art. 8

Norma finanziaria

1. Gli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge sono pari a complessivi euro 3.490.000 per l'anno 2020 ripartiti secondo le seguenti finalità:

- a) euro 200.000 derivanti dall'applicazione dell'articolo 1, in ragione di euro 180.000 per spese in conto capitale (missione 11 - programma 01 - titolo 2) e di euro 20.000 per spese correnti (missione 11 - programma 01 - titolo 1);
- b) euro 1.000.000 derivanti dall'applicazione dell'articolo 5, comma 1 (missione 13 - programma 01 - titolo 1);
- c) euro 40.000 derivanti dall'applicazione dell'articolo 5, comma 2 (missione 14 - programma 04 - titolo 2);
- d) euro 2.000.000 derivanti dall'applicazione dell'articolo 5, comma 3 (missione 11 - programma 01 - titolo 1);
- e) euro 250.000 derivanti dall'applicazione dell'articolo 7 (missione 11 - programma 01 - titolo 1).

2. Agli oneri derivanti dal comma 1, lettere a), b), d) ed e) si fa fronte con le seguenti variazioni di bilancio:

in aumento

missione 11 - programma 01 - titolo 1
2020 (cassa e competenza) euro 2.270.000

missione 11 - programma 01 - titolo 2
2020 (cassa e competenza) euro 180.000

missione 13 - programma 01 - titolo 1
2020 (cassa e competenza) euro 1.000.000

in diminuzione

missione 20 - programma 03 - titolo 1 - capitolo SC08.0024
2020 (cassa e competenza) euro 3.450.000

3. Agli oneri derivanti dall'applicazione del comma 1, lettera c), si fa fronte mediante utilizzo di pari quota delle risorse

previste dall'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 5, comma 16, della legge regionale 19 gennaio 2011, n. 1 (legge finanziaria 2011), e successive modifiche ed integrazioni iscritte, in conto competenza e cassa 2020, nel capitolo SC05.0040 (missione 14 - programma 04 - titolo 2).

4. A decorrere dall'anno 2021, agli oneri derivanti dall'applicazione dell'articolo 1 si provvede nei limiti degli stanziamenti stabiliti annualmente con legge di bilancio.

=====

=====